



Libertà propria... sicurezza di tutti!

**Una guida all'accoglienza delle persone
in restrizione di libertà**

a cura del Laboratorio Promozione Caritas
Ottobre 2018

*“Dalla sua cella lui vedeva solo il mare
ed una casa bianca in mezzo al blu
una donna si affacciava... Maria
è il nome che le dava lui.
Alla mattina lei apriva la finestra
e lui pensava quella è casa mia.
Tu sarai la mia compagna Maria.
Una speranza e una follia”*

da “La casa in riva al mare”
di Lucio Dalla

Premessa

È possibile pensare all'accompagnamento delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari e alle famiglie? A percorsi di accompagnamento della comunità – per la sensibilizzazione e formazione di operatori - alle tematiche del sostegno e della *riconciliazione*?

Cosa succede nelle parrocchie quando qualcuno chiede di poter “fare volontariato” in alternativa alla detenzione o come beneficiario di altre misure di restrizione domiciliare?

Papa Benedetto XVI il 6 settembre 2007 al 12° Congresso Mondiale della Commissione cattolica internazionale per la pastorale dei carcerati disse: «Le istituzioni giudiziarie e penali [...] devono contribuire alla riabilitazione dei colpevoli, facilitando il loro passaggio dalla disperazione alla speranza e dall'inaffidabilità all'affidabilità».

Nel monito di Papa Benedetto che invita a “contribuire alla riabilitazione”, tutta la comunità deve sentirsi coinvolta. Il contributo che ognuno può dare passa da tanti aspetti, e soprattutto dall'apertura alla speranza.

Volontari e operatori, consapevoli della responsabilità di evangelizzare con le opere il loro incontro con Cristo Risorto, della delicatezza con la quale sono al servizio dei fratelli più fragili, sono chiamati ad impegnarsi nella formazione permanente, per approfondire le proprie conoscenze generali e specifiche per l'ambito in cui operano, in modo da operare nel rispetto del Vangelo e della legge civile, dei ruoli e delle responsabilità di ognuno.

Questo opuscolo vuole essere un strumento, affidato alla nostra comunità, alle famiglie, agli operatori pastorali, agli animatori della carità, ecc. per informare e sensibilizzare sul tema della giustizia ed in particolare sulla situazione delle persone che nel loro percorso di vita sono entrate a far parte del circuito di esecuzione penale, scontando la propria pena dentro o fuori un istituto di reclusione.

Ad aprire l'opuscolo l'intervento del Card. Carlo M. Martini in occasione di un convegno nel 2000 che ancora oggi esprimono la sua prossimità e quella della Chiesa Italiana in questo ambito specifico.

Poi si passerà in rassegna il fenomeno con la presentazione delle definizioni, per comprendere meglio il fenomeno

Ecco perché dopo una breve presentazione della condizione di persona deprivata della libertà personale e delle diverse misure possibili oltre la detenzione in istituto, anche con la presentazione di dati nazionali e provinciali, parleremo del ruolo del volontariato. Abbiamo voluto dare alla comunità uno specchio di quanto, spesso in maniera celata, essa stessa accoglie.

L'opuscolo vuole pertanto essere un'opportunità di affrontare alcune tematiche e suscitare alcune domande perché si possano avviare percorsi di riflessione nelle nostre comunità.

PER UN RIPENSAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE”

“Premessa

[...] uno dei testi base dell'Anno santo 2000 è la pagina del vangelo secondo Luca nella quale Gesù, appearing in pubblico per la prima volta, legge nella sinagoga di Cafarnaon un brano di Isaia; “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione” (Lc 4,18).

Ci si interroga sul significato dell'espressione “liberazione dei prigionieri”, che va intesa in un senso ampio, storicamente assai diverso da quello che noi immaginiamo - nell'antichità non esisteva quasi per nulla il carcere come istituzione permanente. Ma a partire dal testo di Isaia ripreso da Gesù nel discorso inaugurale di Nazareth, il Giubileo ci interpella sulla situazione delle carceri, sul loro significato nella nostra società, sul rapporto colpa e pena. [...]

I - Aspetti globali del problema penale

Tra gli aspetti globali del problema penale segnalo in primo luogo l'attenzione alle vittime dei reati e alle loro sofferenze.

Ogni riflessione deve primariamente considerare le sofferenze arrecate dai reati e considerarle non solo quali lesioni di una legge, ma quali ferite fisiche o morali inferte sia alla collettività sia a singole persone, con conseguenze che possono turbare un'intera esistenza.

Emerge allora una seconda attenzione; come una società difende efficacemente i cittadini dalle aggressioni criminose?

E una terza domanda: come una società previene le occasioni di crimine, sia con la deterrenza sia con provvedimenti tesi a scoraggiare ogni forma di lesione della legge?

Infine va considerato il sistema della retribuzione penale, in particolare il carcere: come una società punisce il crimine? quale lo scopo e il senso delle pene carcerarie? come una società prepara e difende gli operatori carcerari e come ristabilisce, risocializza chi ha sbagliato?

Siamo di fronte a problemi enormi che toccano tanti aspetti della vita civile e sociale delle persone.

Io non ho competenze specifiche per intervenire sull'argomento, ma ne parlo partendo dalla mia esperienza di Vescovo e dalle mie visite alle carceri. Il carcere, infatti, è uno dei luoghi drammatici in cui avverto più che mai che il mio servizio di Vescovo è vissuto con verità; è una realtà che costringe a fare verità. E sono convinto che l'esperienza del carcere, dei carcerati, degli operatori carcerari è fondamentale per un Vescovo, non solo perché è valida ancora nell'oggi la parola di Gesù "ero in carcere e siete venuti a visitarmi" (Mt 25,26), ma perché il carcere è lo specchio rovesciato di una società, lo spazio in cui emergono le contraddizioni e le sofferenze di una società malata.

Proprio per questo la condizione carceraria mi coinvolge profondamente: sia nel travaglio dei detenuti e dei loro parenti che nelle sofferenze delle vittime e dei loro familiari; sia nei problemi degli addetti al servizio carcerario che nel travaglio delle autorità, dei legislatori, degli studiosi non pochi dei quali si interrogano sempre più sulle contraddizioni e le sofferenze che la pena definitiva vorrebbe risolvere e però, di fatto, non risolve.

È davvero un problema estremamente complesso, dai risvolti drammatici. Dopo un incontro con i detenuti o in occasione di scambi epistolari con loro, emerge sempre in me l'inquietante interrogativo: quanto è umano ciò che stanno vivendo? quanto è efficace per una tutela adeguata della giustizia? quanto serve alla riabilitazione e al recupero dei detenuti? che cosa ci guadagna e ci perde una società da un sistema del genere? risponde veramente al bisogno delle vittime e al bisogno della difesa dei cittadini?

E dietro a tali interrogativi di carattere immediato, ce n'è uno più di fondo: quale visione globale di uomo e di società corrisponde al nostro sistema penale e quale idea di giustizia esso rappresenta?

[...] Vorrei soltanto esaminarmi sui fondamenti biblici, dare un contributo per un ripensamento sociale e civile basandomi sui testi della Scrittura.

II - La dottrina biblica sulla colpa e sulla pena

La dottrina biblica a questo riguardo può essere letta secondo diversi filoni: quello della proclamazione della dignità della persona - dignità che nulla può cancellare; quello più specifico della condizione di chi ha commesso atti di violenza; quello più generale del rapporto tra pena e perdono.

Il primo filone è molto ampio e insieme molto presente nelle Scritture ebraico-cristiane. Parte dalla creazione dell'uomo e della donna ad immagine e somiglianza di Dio e attraversa tutta la Bibbia, fino alla manifestazione della figliolanza divina offerta ad ogni persona umana. Se ne deduce - lo ha dedotto anche bene la nostra civiltà occidentale - che la persona è il massimo valore, a motivo dell'immagine divina impressa in lei, a motivo della sua intelligenza e libera volontà, a motivo dello spirito immortale che la anima e del destino che l'attende. Dunque la dignità della persona, di ogni persona non può mai essere svaloriata, snaturata o alienata, nemmeno dal peggior male che l'uomo singolo o associato possa compiere. L'errore e il crimine indeboliscono, deturpano la personalità dell'individuo, ma non la negano, non la distruggono, non la declassano al regno animale, inferiore all'umano. Perciò le leggi e le istituzioni penali di una società democratica hanno senso se operano in funzione dell'affermazione, dello sviluppo e del recupero della dignità di ogni persona. Nell'uomo detenuto per un reato c'è una persona da rispettare, da salvare, da riabilitare e da educare.

Non mi dilungo su questo vastissimo tema della dignità permanente della persona, perché preferisco soffermarmi sulla dottrina biblica riguardante la colpa e la pena.

Nella Bibbia ebraica esistono almeno due visioni complementari della pena e del castigo: la punizione come intervento della giustizia di Dio e la punizione come effetto prodotto dalle dinamiche del peccato. Occorre aggiungere che anche nella prima visione l'intervento punitivo di Dio ha sempre una finalità salvifica ed è sempre indirizzato a scuotere la coscienza del popolo e degli individui per indurli alla conversione.

Tali tradizioni, che si ritrovano nel Nuovo Testamento, non vanno contrapposte, bensì armonizzate perché entrambe tendono al recupero dell'uomo per la sua salvezza. Penso ad alcune pagine

bibliche che non finiscono mai di commuovere e di provocarci alla riflessione: il fratricidio di Caino (cf Gen 4) le discordie dei popoli nella costruzione di Babele (cf Gen 11), il racconto del peccato di Davide (cf 2 Sam 11-12), la parabola del figliol prodigo che parte da casa e che viene in essa riaccolto e le parabole della pecora smarrita e della dracma smarrita e ritrovata (cf Lc 15).

Scelgo come punto di riferimento un testo specifico, l'episodio del primo omicidio dell'umanità: Caino che uccide il fratello Abele (cf Gen 4,2-15). Se leggiamo attentamente questa pagina, scopriamo molti motivi di riflessione. Caino che uccide Abele rappresenta l'irruzione della violenza nella storia, una violenza che nasce dall'invidia e forse anche dalla non accettazione delle diversità. Ne segue il primo crimine, prototipo di tutti i crimini, di ogni violenza della storia.

Il racconto biblico dice che questo primo crimine ha delle conseguenze in qualche modo non superabili: il sangue di Abele continua a gridare dalla terra.

Ma Dio non interviene con una sanzione estrinseca: la pena è contenuta nello stravolgimento dell'ordine della natura. La terra bagnata dal sangue fraterno si rivolterà contro chi ha commesso il crimine: "Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti".

Caino, tuttavia, non viene eliminato e nemmeno recluso, pur se lo temeva: "Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere".

Dio stesso lo difende: "Chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!". E il Signore "impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato".

Da questo brano, prototipo di altri, che riassume in sintesi verità molto profonde, ricaviamo almeno quattro indicazioni di carattere generale.

1. Nella colpa è già insita la pena. I peccatori nella Bibbia prendono gradualmente coscienza che, commettendo il reato, si sono autocondannati a vivere al di fuori della famiglia di Dio, a vivere da stranieri. Nella colpa è quindi insita una sconfitta, un fallimento, un'umiliazione e una sofferenza.

2. La colpa trasforma la pena in responsabilità: chi ha sbagliato dovrà assumersi come pena responsabilità più gravi e onerose per riguadagnarsi la vita.
3. La pena non cancella la dignità dell'uomo, non lo priva dei suoi diritti fondamentali. Nessuno viene sradicato per essere rinchiuso in un luogo irreali e snaturato. Chi ha sbagliato, avendo però negato la paternità di Dio e infranto i rapporti pacifici con il prossimo e con se stesso, dovrà percorrere un cammino di ritorno verso la realtà di partenza, verso il recupero della propria dignità e il rientro nella comunità. Tale cammino di conversione è la vera pena richiesta da Dio per ridonare ai peccatori la remissione della colpa. Come dice il testo evangelico: "C'è grande gioia in cielo per un solo peccatore che si converte" (Lc 15,10).
4. Infine, dalla Bibbia appare che Dio non fissa il colpevole nella colpa identificandolo in essa. Dio, come unico e vero giudice dell'uomo, trasmette a tutti i colpevoli anche la speranza in un futuro migliore, mira alla riabilitazione completa, chiede loro di non ripetere l'errore e di risarcire il male compiuto con gesti positivi di giustizia e di bontà.

I quattro momenti dinamici della pena, che ho brevemente riassunto, sono momenti di cammino reale. Non corrispondono a nessun perdonismo, a nessuna facilitazione, ma esprimono un itinerario esigente e impegnativo. Essi assumono il loro senso definitivo nella passione e morte di Gesù. Gesù muore perché nessuno debba più perire a motivo del proprio peccato.

Se dunque percorriamo con calma e intelligenza tutta la Bibbia, ci accorgiamo che Dio propone una pedagogia della vittoria del bene sul male, del perdono sulla colpa, tenendo conto della cultura e della mentalità del suo popolo, purificandole e perfezionandole fino a proporre come sua volontà e suo progetto definitivo il perdono e la salvezza per tutti nel Signore Gesù crocifisso e risorto.

A questo punto ci domandiamo: che cosa ha da dire alla nostra società civile l'insegnamento della Scrittura?

III - Indicazioni per la nostra società civile

Suggerisco cinque punti che, a mio giudizio, sono chiaramente evidenziati dalle pagine bibliche e che ritengo utili anche per la nostra società: l'importanza di promuovere l'autocritica del colpevole; l'importanza di superare il concetto del carcere come unico rimedio per il male; l'importanza di fare di tutto perché il carcere, là dove è inevitabile, sia luogo di socializzazione; la necessità di ripensare la nostra tradizione penale; e tutto ciò nella salvaguardia e nella tutela dei più deboli e della sicurezza della società. [...]

1. L'autocritica del colpevole. È auspicabile che venga superata una certa cieca fiducia nella pena retributiva e meccanica quale unica forma capace di migliorare i comportamenti del colpevole. Chi è vittima del proprio delitto deve poter compiere un'autocritica e va perciò aiutato a rientrare in se stesso, a scendere nel profondo del proprio spirito, ad andare oltre una conoscenza superficiale di sé. Bisogna aiutarlo anche a rinunciare ai falsi meccanismi di difesa che lo inducono a fuggire da sé, a giustificarsi e ad autoassolversi.

Anche nella situazione odierna - è giusto sottolinearlo - c'è la possibilità di un'attiva cooperazione da parte del detenuto quando l'espiazione perde la valenza vendicativa per assumere quella medicinale. Di qui l'importanza di stare attenti ai processi che avvengono nel carcere, [...]. Si configura così la dinamica di un travaglio spirituale che conduce, in alcuni casi, ad una vera rinascita personale e sociale.

2. Il carcere come emergenza. La carcerazione va vista come un intervento di emergenza, un estremo rimedio per arginare una violenza gratuita e ingiusta, impazzita e disumana; è un rimedio necessario per fermare coloro che, afferrati da un istinto egoistico e distruttivo, hanno perso il controllo di sé, calpestano i valori sacri della vita e delle persone e il senso della convivenza civile.

3. Il carcere come luogo forte di austera socializzazione. Se davvero tutti vivessimo il Vangelo e ci sforzassimo di amarci scambievolmente, di praticare la regola del "fa' agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te", non ci sarebbero delitti né giudici né

condanne. In realtà, siamo molti lontani dall'essere quella comunità perfetta a cui punta il Vangelo.

Abbiamo purtroppo bisogno di strutture che mostrano come nel mondo c'è il male e che cercano di arginarlo. In ogni caso il cristiano, se vuole essere coerente con il messaggio di Dio Padre misericordioso che vuole la conversione del peccatore e fa festa per lui, non potrà mai giustificare il carcere se non - l'ho detto sopra - come momento per arrestare la violenza.

I modelli sanzionatori non devono ritenere scontate le modalità di risposta al reato fondate semplicemente sulla ritorsione (è il tema della bilancia), sulla pena fine a se stessa e sull'emarginazione. Si impone il superamento della centralità del carcere nell'ambito penale [...]. E bisogna impegnarsi al meglio perché il carcere sia almeno luogo di forte e austera risocializzazione, con programmi chiari e controllati, con il contributo di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi; in particolare aiutando efficacemente, all'uscita dal carcere, a trovare casa e lavoro. È sempre più evidente l'inadeguatezza di misure semplicemente repressive o punitive e, per questo, è necessario ripensare la situazione carceraria nei suoi fondamenti e nelle sue finalità, partendo proprio dalle attuali contraddizioni.

4. Rivedere le tradizioni penali. [...] Nel corso della storia, infatti, tradizioni penali diverse si sono mescolate con stimoli provenienti dal cristianesimo, senza che si sia potuto finora effettuare una sintesi armonica. Da una parte si sono spacciate per cristiane certe formule interpretate riduttivamente in maniera retribuzionista - come ad esempio un'accezione semplificatoria della cosiddetta legge del taglione -, mentre dall'altra è mancato lo sforzo sistematico di provare a ritradurre i temi della giustificazione e del perdono nel linguaggio della giustizia degli Stati. È dunque urgente esprimere in termini autenticamente biblici e cristiani una risposta sostenibile al problema criminale, che prometta di essere feconda anche in termini civili e secolari superando l'attuale impasse culturale e operativa.

5. Tutto questo nella salvaguardia e nella tutela dei più deboli. La preoccupazione per la tutela della società, che è grave dovere

dell'autorità pubblica, non è per nulla in contrasto con il rispetto e la promozione della dignità del condannato. E inoltre è più produttiva - in termini di prevenzione generale - una politica criminale tesa ad investire sulle capacità dell'uomo di tornare a scegliere il bene più che una politica fondata sul solo fattore della forza e della deterrenza. Ciò non esclude, ma comprende tutte le necessarie cautele nel caso in cui sussista il reale pericolo della reiterazione di delitti gravi, soprattutto su persone inermi e su bambini.

Sarà arduo trovare la giusta misura e ci saranno situazioni e momenti turbolenti in cui una società dovrà attenersi ad una particolare cautela. Tuttavia, pure in tali situazioni bisognerà esercitare quella prevenzione che consiste anche in una coscienza diffusa di resistenza e di condanna del crimine, non chiudendo gli occhi e non voltando lo sguardo altrove quando qualcuno è in pericolo.

Conclusione

Mi riferisco, a modo di conclusione, alla preghiera cristiana universalmente conosciuta del Padre nostro. Gesù ci esorta a chiedere: "Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori" e poi aggiunge: "Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi" (Mt 6,12.14).

Si ritiene di solito che le parole di Gesù valgano soltanto nell'ambito dei rapporti familiari o, al massimo, all'interno delle comunità credenti. Invece, una considerazione profonda di tali parole mostra che hanno un valore nello stesso ambito della società civile. Certo, il tema del perdono e della sua efficacia sociale va inquadrato nel tema più vasto del perdono di Dio e di quell'attività salvifica che viene chiamata "giustificazione dell'empio": la rivelazione cristiana si gioca proprio sul perdono e sulla riabilitazione dell'uomo delinquente. Avrà senso allora parlare anche di eventuali provvedimenti di clemenza, se ciò avviene nel quadro di un generale ripensamento della giustizia penale.

È un tema esistenziale che tocca tutti e ciascuno di noi. Ognuno di noi ne ha qualche esperienza, perché ogni uomo è peccatore.

Il modo con il quale la società si comporta verso i delinquenti è quindi parte del vissuto e della sofferenza di ogni persona umana e dice il grado di civiltà di un popolo.

Termino perciò con le parole del Papa nell'enciclica *Dives in misericordia*, là dove esprime con efficacia il valore anche umano e civile di questo atteggiamento: "La misericordia si manifesta nel suo aspetto vero e proprio, quando rivaluta, promuove e trae il bene da tutte le forze di male esistenti nel mondo e nell'uomo" (n. 6).

Questo vuol dire aprire orizzonti di speranza".

LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

La libertà della persona in Italia è sancita dall'art. 13 della Costituzione che recita "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altre restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge."

L'invulnerabilità della libertà personale viene garantita da tre specifici presidi giuridici:

- la *riserva di legge*, in forza della quale unicamente il potere legislativo può stabilire casi e modalità con cui è possibile limitare la libertà personale del cittadino;
- la *riserva di giurisdizione*, in base alla quale solo il giudice è legittimato ad emettere o convalidare provvedimenti limitativi della libertà;
- la *motivazione dei provvedimenti*, per la quale l'ordinanza del giudice deve indicare in modo esauriente i motivi che l'hanno portato a privare l'individuo della libertà personale".

In questo modo il sistema giudiziario mira a "tutelare" la vittima - singolo e l'intera comunità - e il reo, garantendo per il primo un intervento su chi lo ha offeso e per il secondo un intervento, repentino e strutturato.

La limitazione della libertà personale, nelle sue varie forme, non è però sufficiente. Occorre che sia accompagnata da interventi educativi e riabilitativi che aiutino la persona a ripensare al proprio agire e a mettere in atto comportamenti socialmente accettati, cioè che permettano una condivisione serena degli spazi della comunità in cui essa vive.

La cronaca di tutti i giorni presenta un reiterarsi di azioni criminose, soprattutto da parte di ex detenuti, palesando che, purtroppo, in carcere non hanno appreso nuovi comportamenti e perciò tornano a delinquere.

Tale fenomeno ha costi sociali ed economici elevati: la sicurezza dei cittadini, il mantenimento dei detenuti, una forza lavoro lasciata inattiva oppure a rinforzare le fila dell'illegalità.

Diventa pertanto necessario lavorare maggiormente sul reinserimento sociale del reo, nonostante siano diversi gli interventi avviati, sia dentro che fuori gli istituti di pena.

Si tratta di interventi complessi, governati da diverse variabili che non sempre portano al risultato atteso, ma alcuni sembrano funzionare meglio di altri.

Tra questi la possibilità che la pena – tutta o in parte - sia scontata con misure alternative al carcere.

L'applicazione di tali misure favorisce il ritorno del reo e il suo efficace inserimento nella comunità, solo se è preceduto e accompagnato da un percorso individualizzato.

Se il passaggio dallo stato di reclusione del carcere - dove non sempre si ha accesso ad attività formative o lavorative - alla vita da uomo libero – nella quale non si possono valorizzare le opportunità di contatti sociali sani e di lavoro - il ritorno a delinquere sembra essere quasi un passaggio consequenziale.

Tuttavia, come viene riportato nel documento finale degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale 2015-2016, “Non è sufficiente [...] aver spostato fuori dal recinto del carcere una parte dell'esecuzione penale: occorre chiedersi di che tipo sia la pena alternativa, quali obiettivi si ponga e quale cambiamento procuri al reo e alla società. La spinta risocializzante è contenuto prevalente e fondante della pena, e il recupero dei valori della convivenza sociale un fine primario, imposto dal rispetto della dignità della persona e dall'interesse comune alla composizione dei conflitti e alla ricostruzione dell'armonia dei rapporti, incrinati a causa della commissione di reati”¹.

Ed ancora nello stesso documento si evidenzia come “Le mura del carcere favoriscono l'idea che, una volta pronunciata la sentenza, l'esecuzione della pena diventi un fatto privato fra il

¹ Stati Generali sull'Esecuzione Penale – Documento finale, 2015-2016, Parte V - L'esecuzione esterna: meno recidiva e più sicurezza § 1. Oltre il carcere

condannato e lo Stato, incarnato dalla Magistratura di sorveglianza e dall'Amministrazione penitenziaria. La stessa vittima è in qualche modo estromessa da questo rapporto a due, che si svolge in segretezza e al riparo da qualsiasi interazione con il mondo esterno.

Il buon esito dei percorsi di un'esecuzione penale in comunità chiede che tale prospettiva venga completamente sovvertita, poiché la responsabilità della progettazione e della realizzazione di tali percorsi non è prerogativa della sola Amministrazione penitenziaria, ma deve essere posta a carico di tutti gli attori sociali (pubblici e privati) che operano sul territorio"².

MISURE E SANZIONI ALTERNATIVE O DI COMUNITÀ

L'Italia ha introdotto le misure alternative alla detenzione o di comunità nel 1975 con la legge n. 354.

Quando parliamo di misure/sanzioni alternative o di comunità facciamo riferimento a quello che il Comitato dei Ministri d'Europa definisce come: ***sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.***

Questa definizione comprende tutte le sanzioni e le misure, adottate da un giudice o da un tribunale, che prevedono una modalità di esecuzione di una pena detentiva fuori da un istituto penitenziario. La persona sottoposta ad una misura alternativa alla detenzione deve comunque seguire un "programma di trattamento", così come le persone che scontano la pena dentro un istituto carcerario.

² Stati Generali sull'Esecuzione Penale – Documento finale, 2015-2016, Parte V - L'esecuzione esterna: meno recidiva e più sicurezza § 2.2 La comunità e il territorio.

Il programma consiste in una serie di indicazioni di comportamento e regole, preferibilmente concordate d'intesa tra il condannato e l'ufficio di esecuzione penale esterna. Il tipo di misura alternativa ed il programma deve essere approvato dal Tribunale di sorveglianza che ha la competenza per concedere o rigettare la misura stessa.

Di seguito riportiamo una breve descrizione di alcune delle diverse misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario³.

a. Affidamento in prova al servizio sociale

Si tratta di una misura alternativa che si svolge totalmente nel territorio, ovvero nell'affidamento al servizio del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Un programma di trattamento individuale declina le attività che il reo dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui deve attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto.

Per ottenere l'affidamento è necessario avere una casa e un lavoro o fare attività di volontariato.

Finalità della misura è evitare quanto più le conseguenze negative derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla privazione della libertà personale.

b. Messa alla prova

È la misura che si attua temporalmente più vicina al reato.

Per accedere alla misura, è indispensabile che l'imputato richieda all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. La richiesta del programma di trattamento, oltre agli atti giudiziari, deve contenere:

- la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;

³ Sono riportate qui le misure che maggiormente possono interessare il coinvolgimento della comunità e dei volontari. Cfr. www.giustizia.it

- la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa;
- l'indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata.

Con la sospensione del procedimento, successivamente l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che deve prevedere obbligatoriamente:

- l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;
- l'attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
- il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l'attività di mediazione con la vittima del reato.

c. Detenzione domiciliare

Consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinte o madri con figli minori di dieci anni conviventi, di case famiglia protette.

La misura è concessa dal tribunale di sorveglianza competente, se l'esecuzione della pena è già iniziata, altrimenti, nei casi previsti dall'art. 656 c.p.p. c. 5, dal pubblico ministero.

L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato che può presentare l'istanza di concessione della misura entro i termini previsti dalla legge.

d. Regime di semilibertà

Consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, formative o comunque utili al reinserimento sociale.

Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento che deve essere approvato dal magistrato di

sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge autonomamente.

Nel programma di trattamento sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per iscritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro.

e. Misure di sicurezza

Si applicano nei confronti di autori di reato, imputabili o meno, previo accertamento della pericolosità sociale, allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva. Hanno pertanto solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo.

Competente a valutare la pericolosità sociale e ad emettere il provvedimento per l'esecuzione è il magistrato di sorveglianza.

A tal fine, gli Uffici di esecuzione penale esterna svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza.

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora o meno socialmente pericolosa. Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore.

Le misure possono essere di tipo detentivo:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro
- il ricovero in una casa di cura e custodia
- il ricovero Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)⁴
- collocamento in comunità per i minori

e di tipo non detentivo:

⁴ Strutture che dal 1 aprile 2015 hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)

- la libertà vigilata (ad es. obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora)
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province)
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche
- l'espulsione dello straniero dallo Stato.

LA SITUAZIONE NEL NOSTRO PAESE

La lettura del fenomeno è leggibile nella sua entità a partire dai dati.

Dati nazionali⁵

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova – Dati 30 settembre 2018

Tipologia di Misura alternativa	Numero
Affidamento in prova al servizio sociale	16.006
Semilibertà	914
Detenzione domiciliare	10.784
Messa alla prova	13.571
Lavoro di pubblica utilità	7.089
Libertà vigilata	3.893
Libertà controllata ⁶	186
Semidetenzione	8
TOTALE GENERALE	52.451

⁵ Le prime due tabelle sono riportate nel sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it

⁶ La libertà controllata e la semidetenzione, sono due sanzioni che possono sostituire pene detentive fino a un anno. Comportano specifici obblighi per il condannato.

*Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 –
aggiornamento al 31 agosto 2018*

Regione di detenzione	Detenuti usciti Ex L. 199/2010		di cui stranieri	
	totale	donne	totale	donne
Abruzzo	829	66	154	9
Basilicata	115	15	8	2
Calabria	632	23	70	5
Campania	2.205	192	161	30
Emilia Romagna	687	62	349	26
Friuli Venezia Giulia	401	35	110	10
Lazio	2.109	158	672	80
Liguria	738	40	309	21
Lombardia	3.947	371	1.904	234
Marche	290	13	79	1
Molise	189		12	
Piemonte	2.137	143	922	73
Puglia	1.574	64	145	16
Sardegna	1.103	48	279	23
Sicilia	2.567	78	241	9
Toscana	2.076	140	1.075	57
Trentino Alto Adige	294	26	134	5
Umbria	448	38	133	13
Valle d'Aosta	110		43	
Veneto	1.665	159	775	70
TOTALE	24.116⁷	1.671	7.575	684

⁷ Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

Dati della nostra Provincia⁸

Misure alternative - anno 2016

	Affidamento	Detenzione domiciliare	Messa alla Prova	Semilibertà	Libertà vigilata	TOTALI
Agrigento	17	43	26	2	9	97
Alessandria						0
Aragona	3		4			7
Bivona		1	2			3
Burgio		1	1			2
Calamonaci		1	1			2
Caltabellotta		1				1
Camastra						0
Cammarata	1		7			8
Campobello	1	6	6		4	17
Canicatti	5	11	13	2	5	36
Casteltermini		2	2		2	6
Castrofilippo		1	2			3
Cattolica	1		5			6
Cianciana		1				1
Comitini						0
Favara	6	21	17	4	5	53
Grotte		2	5			7
Joppolo						0
Lampedusa e Linosa	5	3	4			12
Licata	13	27	14	1	6	61
Lucca Sicula			1			1
Menfi		8	1		1	10
Montallegro		1	3			4
Naro			3			3
Montevago		1				1
Palma di M.	6	25	5	2	3	41
P. Empedocle	7	10	10		1	28
Racalmuto	2	2	2		1	7
Raffadali	2	2	5			9
Ravanusa	3	5	3		3	14
Realmonte			4	1		5
Ribera	7	13	7	3	1	31
S. Stefano Q.			3			3

⁸ Dati forniti dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Agrigento.

S. Angelo M.						0
S. Biagio Platani						0
S. Giovanni G.	1	2	2			5
S. Margherita B.	1	1	3		1	6
Sambuca						0
Santa Elisabetta						0
Sciacca	3	18	26	1	7	55
Siculiana		2			1	3
Villafranca						0
TOT	84	211	187	16	50	549

RUOLO DEL VOLONTARIATO

Cosa possono fare il volontariato e la comunità tutta per chi si trova a scontare la propria pena fuori dalle mura di un istituto di detenzione?

Il volontariato, nella sua operatività in genere, è espressione di relazione e condivisione, e mette al centro la persona e le diverse relazioni familiari, sociali e culturali in cui vive.

Deve farsi promotore di azioni di sensibilizzazione, tutela ed esercizio concreto dei diritti di cittadinanza di cui ogni persona è beneficiario in una società civile.

Oggi si avverte una mancata attenzione dei soggetti pubblici, testimoniata anche dall'insufficienza nell'investimento in termini di assistenza sociale ed economica, verso le problematiche sociali delle persone che vivono dentro un istituto di pena o che scontano la loro pena con una misura alternativa.

È possibile pensare quindi ai volontari - che operano con persone soggette a provvedimenti giudiziari, dentro e fuori dagli istituti - come a promotori di un processo di sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio in percorsi di risocializzazione e reinserimento del reo.

Il volontariato, inoltre, è pratica di sussidiarietà in grado di intervenire non solo a sostegno del reo ma anche di tutti quei familiari che ogni giorno devono far fronte alle esigenze economiche, psicologiche e relazionali che la detenzione del proprio congiunto porta nelle loro vite.

Se la solidarietà si fonda sulla giustizia, occorre inoltre che il volontario possa spendersi anche a sostegno delle vittime del reato.

È necessario che il volontariato operi in complementarità e mutua collaborazione con le altre competenze presenti nel territorio.

Per un efficace avvio della collaborazione con i servizi, è auspicabile l'individuazione, all'interno della comunità, delle risorse da poter investire nelle specifiche accoglienze.

Tipo di misura	Affidamento in prova ai servizi sociali
Competenze richieste	Ascolto, sostegno, accompagnamento, competenze relazionali, attività da programmare, lavoro di rete e progettuale
Possibilità di operare	Accompagnare la persona nella comprensione, soprattutto attraverso l'attività di volontariato, di quali conseguenze il reato commesso ha avuto; accompagnare i servizi (UEPE) nel trovare attività di volontariato che permettano una riflessione sul reato commesso
Rete	U.E.P.E., Tribunale di sorveglianza, datori di lavoro, enti di formazione, associazioni di volontariato, famiglie
Criticità	l'esecuzione avviene spesso a lunga distanza dal reato. Ciò rende complicato l'accompagnamento della persona verso la riflessione e la comprensione del significato che quanto ha commesso ha avuto per la propria persona, per le proprie relazioni affettive e per la comunità.
Strumenti del volontariato	Oltre a quelli specifici del servizio in cui la persona è inserita, sono necessari: protocollo d'intesa o convenzione con U.E.P.E. e/o Tribunale, modello disponibilità al volontariato, registro firme.

Tipo di misura	Messa alla prova L. 67/2014
Competenze richieste	Ascolto, sostegno, accompagnamento e mediazione, competenze relazionali, attività da programmare, lavoro rete e progettuale
Possibilità di operare	aiutare la persona a riflettere sulla modalità in cui l'attività, che "cancella" non solo la pena ma anche il reato, viene svolta
Rete	U.E.P.E., datori di lavoro, famiglie, associazioni di volontariato dove la persona svolge la messa alla prova
Criticità	Si tratta di una misura nuova. La carenza di risorse nel territorio e la mancanza di

	informazione sulla sua modalità di svolgimento, non favoriscono il raggiungimento delle finalità
Strumenti del volontariato	Oltre a quelli specifici del servizio in cui la persona è inserita, sono necessari: protocollo d'intesa o convenzione con U.E.P.E. e/o Tribunale, modello disponibilità al volontariato, registro firme.

Tipo di misura	Detenzione domiciliare
Competenze richieste	Ascolto, sostegno, accompagnamento, competenze relazionali, attività da programmare, lavoro rete e progettuale
Possibilità di operare	Conoscenza delle persone in detenzione domiciliare per assicurare un sostegno pratico e umano: rispondendo qualora possibile, in accordo con i servizi, ai loro bisogni primari (es. conferimento beni alimentari, farmaci). In alcuni casi si possono individuare: opportunità lavorative, di volontariato o di formazione; strutture in grado di accogliere la persona in stato di detenzione domiciliare.
Rete	U.E.P.E., Tribunale sorveglianza, datori di lavoro, enti di formazione, associazioni di volontariato e famiglie
Criticità	trattandosi di misura che sostituisce il carcere, diventa più complesso l'avvio di una progettualità in termini di promozione umana: chiede molto in termini burocratici in quanto per ogni movimento fuori dal domicilio non previsto, o per l'accesso di altre persone al di fuori del nucleo familiare, va fatta preventivamente istanza al Tribunale di sorveglianza

Tipo di misura	Semilibertà
Competenze richieste	Ascolto, sostegno, accompagnamento, avvio di relazioni positive, attività da programmare, lavoro rete e progettuale

Possibilità di operare	all'interno dell'Istituto agevolando la possibilità di lavoro o il percorso formativo, all'esterno collaborando nell'individuazione di occasioni lavorative
Rete	Funzionari giuridico-pedagogici (educatori), U.E.P.E., Tribunale sorveglianza, datori di lavoro, enti di formazione, associazioni di volontariato e famiglie
Criticità	la misura prevede pochi spazi di libertà extra lavoro o formazione

Tipo di misura	Misure di sicurezza
Competenze richieste	ascolto, sostegno, mediazione, lavoro di rete
Possibilità di operare	minime e riservate ad inserimento di tipo lavorativo o formativo
Rete	U.E.P.E., Tribunale sorveglianza, datori di lavoro, enti di formazione, associazioni di volontariato e famiglie
Criticità	difficile previsione delle possibilità di collaborazioni data la specificità della misura
Strumenti del volontariato	Oltre a quelli specifici del servizio in cui la persona è inserita, sono necessari: protocollo d'intesa o convenzione con U.E.P.E. e/o Tribunale, modello disponibilità al volontariato, registro firme.

Sono diversi quindi le tipologie di accompagnamento che il volontariato può mettere in atto per le persone che scontano la propria pena con una misura alternativa al carcere.

Si tratta innanzitutto di effettuare una **presa in carico**. Una persona che sta scontando una pena, ha ricevuto da un'autorità giudiziaria la *restrizione della propria libertà personale*.

Questo implica una serie di attenzioni prima di avviare qualsiasi servizio di volontariato da proporre alla persona in questione.

Ciò deve essere chiaro anche al gruppo che collaborerà nel progetto di volontariato in cui è inserito, non per alimentare

pregiudizi ma per facilitare l'accompagnamento senza procurare disagi.

Per poter accogliere in un servizio di volontariato persone con provvedimenti giudiziari in corso è necessario che la parrocchia/associazione/cooperativa stipuli un accordo scritto con l'U.E.P.E. o con il Tribunale. Si tratta di protocollo d'intesa o convenzione, da definire in riferimento al tipo di ente/servizio svolto. Occorre, inoltre, indicare una persona di riferimento del servizio, ovvero quella figura che si assumerà la responsabilità sia di seguire la persona nel proprio percorso sia di occuparsi dell'aspetto logistico e gestionale: il servizio proposto infatti viene regolamentato dagli accordi definiti con l'assistente sociale di riferimento ed ogni modifica va segnalata tempestivamente alla stessa che ha il compito, a sua volta, di riferire al magistrato di sorveglianza.

CONCILIAZIONE E RICONCILIAZIONE: ACCENNO

La Costituzione Italiana prevede che l'obiettivo della pena debba essere, non solo punitivo, ma anche rieducativo.

Guardando alla pena dal punto di vista evangelico siamo sollecitati a adoperarci per ricucire quella lacerazione, inferta con il reato, nella relazione con la comunità. In quest'ottica diventa importante promuovere forme di sanzioni "riparative"⁹ piuttosto che essere semplicemente "retributive".

Oggi sta crescendo l'attenzione al tema della *giustizia riparativa*, volta a superare la logica della punizione quale unica soluzione contro il danno causato da chi commette un reato. Il reato, nella logica riparativa, è visto come una condotta offensiva e dannosa che provoca alle vittime privazioni e sofferenze. In questo modo si sposta il peso dell'attenzione dalla punizione del reo, che comunque deve pagare, alle esigenze di riparazione nei termini di ricostruzione del tessuto sociale, dal reato stesso offeso ed indebolito.

Sono state sperimentate diverse forme di giustizia riparativa, da quanto nel 1977, per la prima volta, lo psicologo americano Albert Eglas introdusse tra i modelli di giustizia penale quella riparativa fondata proprio sulla restituzione.

In Italia le prime sperimentazioni limitatamente all'ambito della giustizia minorile cominciano negli anni '90. In quest'ambito l'ordinamento giuridico italiano prevede tre tipi di prassi riparativa:

- il lavoro a favore della comunità,
- la riparazione del danno
- la mediazione.

⁹ Si parla di sanzioni riparative, quando si promuovono azioni di riconciliazione volte a garantire reo e vittima. La giustizia riparativa non vuole sostituirsi a quella retributiva, incentrata sul rapporto tra reato e pena, ovvero sulla giusta retribuzione della pena a sanzione del reato, né della giustizia riabilitativa, volta alla rieducazione del reo.

Delle tre forme la mediazione è quella che risponde più alla riparazione globale dell'offesa e, di conseguenza, la più difficile da metter in atto.

Negli ultimi anni sono state avviate sperimentazione anche con gli adulti.

Il programma di riparazione prevedono la tutela della vittima e del reo. Alla vittima, che il sopruso e la violenza hanno reso vulnerabile, viene riconosciuto il giusto valore per la sofferenza provata. Anche al reo viene riconosciuta la propria dignità di persona bisognosa di riconoscimento e di reintegrazione nel tessuto sociale della comunità.

Francesco Occhetta parla di una giustizia "riparativa, in cui la dignità perduta la si ritrova nella verità di un incontro: da una parte il reo con la sua colpa, dall'altra la vittima con il suo dolore"¹⁰.

La comunità - intesa come l'insieme dei rapporti sociali fondati su interessi, doveri e valori condivisi - ricopre un ruolo importante nei programmi di giustizia riparativa.

Parlare di giustizia riparativa, non significa abolire la legge quanto, piuttosto, proporre un modo diverso di comprendere la legge e rispettarla.

L'Ordinamento penitenziario, art. 27 comma 1, enuncia: "viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negativa delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona".

Si propone pertanto un modello trattamentale che include la responsabilizzazione del reo verso il rispetto della dignità della propria vittima.

Siamo ancora lontani da una piena applicazione dei programmi di giustizia riparativa nel nostro paese.

¹⁰ Cfr. Francesco Occhetta, *La Giustizia Capovolta*, ed. Paoline, 2016, p. 145.

Nel compito di informare e sostenere la comunità parrocchiale è necessario aprire uno spazio di riflessione su questi temi poiché essi richiamano il significato della parola giustizia.

“La giustizia è intesa nella Bibbia come una relazione, affonda le sue radici nell’etica, che definisce l’uomo come l’essere capace di rapportarsi secondo verità ad un altro soggetto [...].

L’“altro” nella Bibbia è innanzitutto Dio, ma anche il fratello il prossimo, l’altro uomo che esige il riconoscimento della sua dignità. Il significato di giustizia nella Bibbia si riferisce sempre ad una relazione fra individui o gruppi e, attraverso l’idea classica della bilancia, esprime un’idea di equilibrio tra le parti che, in termini sia giuridici sia morali, rimanda ad un aspetto di doverosità verso gli altri e di esigibilità verso se stessi”¹¹.

Per approfondire

Libri

- Occhetto Francesco, *La giustizia capovolta*, ed. Paoline, Milano 2016
- Beccegato Paolo - Marinaro Renato (a cura di), *Rifarsi una vita*, ed. EDB, Bologna 2018
- Caiazza Anna Maria (a cura di), *Sentinelle della speranza*, ed. EDB, Bologna 2018
- Mattone Antonio, *E adesso la palla passa a me*, Ed. Giunti, Napoli 2017

Siti web

- www.caritasagrigento.it/sussidi-pastorali/
- www.caritasbergamo.it (Ufficio Giustizia Riparativa)
- www.giustizia.it
- www.volontariatogiustizia.it
- video “Un mondo dentro” - canale youtube Caritas Agrigento

¹¹ Francesco Occhetto, *op. cit.*, p. 61.

Stampato in proprio
Scaricabile dal sito:
www.caritasagrigento.it